



# **INCOTERMS® 2020 DELLA ICC**

***Prof. Antonio Di Meo***

## IMPORTANZA DELLA REGOLE DI CONSEGNA MERCE

Le regole di consegna della merce sono un elemento «**chiave**» del contratto di compravendita di beni mobili in quanto stabiliscono chi, tra venditore e compratore, si farà carico dei costi, dei rischi e delle responsabilità del trasferimento della merce da un luogo di partenza ad un luogo di destinazione/arrivo.

In pratica chi, tra venditore e compratore, dovrà provvedere:

- alla stipula del contratto di trasporto, sopportandone i costi;
- alla ripartizione dei costi e dei rischi di perdita o danno della merce connessi al trasferimento della stessa da un luogo di partenza fino ad un luogo di destinazione/arrivo;
- agli adempimenti doganali connessi all'esportazione ed importazione delle merci (ove dovuti).

# CONSEGNA DELLA MERCE E CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE (ICC)

Nelle transazioni commerciali internazionali, da sempre, si è diffusa la consuetudine di stabilire la ripartizione di costi e rischi inerenti il trasferimento delle merci con sigle o abbreviazioni riconosciute in tutto il mondo ma, sfortunatamente, con l'attribuzione di significati differenti nei singoli Paesi, che, spesso, hanno causato una diversa interpretazione degli obblighi che le parti andavano assumendo circa la «consegna» della merce.

Al fine di eliminare fraintendimenti e controversie, causate dalle differenti interpretazioni nel 1920 la Camera di Commercio Internazionale (ICC) condusse uno studio sull'interpretazione dei termini commerciali più usati dalle parti.

Il lavoro ebbe come esito la creazione di norme interpretative, pubblicate per la prima volta nel 1936 con il titolo di **International Rules for Interpretation of Trade Terms**. L'ultima revisione, approvata nel 2019, è quella denominata **Incoterms® 2020**.

# COSA SONO GLI INCOTERMS®

- Sono **regole di interpretazione dei termini di consegna delle merci** che le parti (venditore e compratore) di un contratto di compravendita pattuiscono tra di loro.
- Sono rappresentate da un **Set di 11 Regole** fra quelle più usate nel commercio internazionale, identificate con **tre lettere dell'alfabeto**;
- Sono regole che, quando adottate nel contratto di compravendita, determinano:
  - a) **gli obblighi** del venditore e compratore circa gli adempimenti doganali all'export e all'import (ove dovuti), l'organizzazione del trasporto o dell'assicurazione della merce, la consegna dei documenti di trasporto e/o le licenze all'importazione;
  - b) **i rischi**, cioè, dove e quando il venditore consegna la merce al compratore e, di conseguenza, dove e quando trasferisce tutti i rischi al compratore;
  - c) **i costi**, cioè, chi è responsabile per i vari costi quali ad esempio quelli del trasporto, dell'imballaggio, del carico o scarico della merce, del controllo o sicurezza della stessa.

## SCOPO DEGLI INCOTERMS®

Gli Incoterms® permettono una interpretazione certa e uniforme dei termini più frequentemente adottati dalle parti di una compravendita di merce, determinando, così, quanto segue:

- il **luogo fisico di consegna della merce**, che, a seconda dell'Incoterms® adottato, sarà in un luogo di partenza o in un luogo a destinazione;
- il **momento della consegna della merce**, vale a dire quando avviene il passaggio dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratore riguardanti i danni e/o le perdite della merce in viaggio;
- chi tra venditore e compratore, deve provvedere a stipulare il **contratto di trasporto** e l'eventuale **contratto di assicurazione della merce**, sopportandone (in ambo i casi) tutti i costi;
- chi, tra venditore e compratore, dovrà provvedere allo **sdoganamento delle merci** (in ambito extra-UE) e di tutte le operazioni accessorie;
- chi pagherà gli **oneri doganali** (in ambito extra-UE) in uscita ed in entrata.

# OGGETTO DEGLI INCOTERMS®

L'**oggetto** degli Incoterms® è **limitato ai seguenti elementi chiave** nell'ambito di un contratto di vendita riguardante la consegna di cose mobili:

- **Ripartizione di costi e rischi** tra il venditore e il compratore, riguardanti il trasferimento dei beni dal venditore al compratore.
- Chi tra venditore e compratore ha in capo l'**obbligazione di stipulare il contratto di trasporto e/o di assicurazione** e, di conseguenza chi paga il trasporto principale.
- **Quando e dove i beni sono consegnati** dal venditore al compratore, cioè quando e dove i rischi di perdita o danno della merce in viaggio si trasferiscono dal venditore al compratore.
- Quale parte del contratto ha in capo l'obbligazione di espletare le **formalità doganali**.
- L'indicazione del **luogo di partenza** e del **luogo di arrivo**.
- A chi spetta l'onere dell'emissione dei **documenti commerciali** e di **altri documenti** connessi al trasporto della merce.

## CHE COSA NON SONO GLI INCOTERMS® 2020

- Non rappresentano un contratto di vendita.
- Non riguardano le seguenti materie:
  - l'esistenza o meno di un contratto sottostante;
  - le specifiche della merce oggetto della vendita;
  - il tempo, luogo, mezzo o moneta di pagamento del prezzo;
  - i rimedi che possono essere adottati in caso di non adempimento del contratto di vendita;
  - le conseguenze di ritardi o altri inadempimenti nelle performance degli obblighi contrattuali;
  - gli effetti delle sanzioni (restrizioni/embarghi/ecc.);
  - l'imposizione di tariffe e/o imposte.

*segue...*

- le restrizioni all'export e import;
  - la forza maggiore o le avversità;
  - i diritti di proprietà intellettuale
  - il metodo, luogo o legge di dispute in caso di controversie;
  - il trasferimento della proprietà della merce venduta.
- Non rappresentano essi stessi un contratto, ma sono **una clausola di un contratto già esistente**. Sono incorporate nel contratto.



## COMPRENDERE GLI INCOTERMS®

- Gli Incoterms® si riferiscono al **contratto di compravendita** e non al contratto di trasporto. È molto importante capire che gli Incoterms® sono **regole per l'interpretazione dei termini di resa merce** e non di altre clausole del contratto di compravendita.
- Gli Incoterms® rappresentano, infatti, solo una parte del contratto. Mentre il contratto fissa l'oggetto della compravendita, la quantità e la qualità dei beni, il prezzo e la forma tecnica di pagamento (ad es.: bonifico bancario, incasso documentario, credito documentario), le regole di resa merce sono **correlate solo alla consegna della merce**.
- Gli Incoterms® non sono norme imperative, ma **clausole facoltative** che le parti possono adottare come parte dell'accordo contrattuale, specificandolo nel contratto con espressioni del tipo: «le parti stabiliscono di ripartire i loro reciproci diritti e obblighi inerenti la consegna delle merci sulla base degli Incoterms® 2020 o «...degli Incoterms® della ICC, ultima revisione».

**Gli Incoterms® non stabiliscono nulla sull'obbligazione e il metodo di pagamento, sul trasferimento della proprietà dei beni e sulle conseguenze degli inadempimenti contrattuali.**

## FORMULAZIONE DELLA REGOLA INCOTERMS®

Se il venditore e il compratore vogliono, che le regole Incoterms® 2020 trovino applicazione nel loro contratto, devono **stabilirlo espressamente nel contratto** con un'espressione che includa:

- La **regola Incoterms® scelta** (es. FCA, FOB, CPT/CIP, CFR/CIF, DAP, .....);
- Il **luogo di partenza** o di **destinazione**, che dovrà seguire la regola Incoterms® scelta. Ad esempio: FCA, 222 Avenue De Milan, 4010 Lugano, Switzerland as per Incoterms® 2020 ICC oppure FOB, Genoa port, Italy, as per Incoterms® 2020 ICC o, ancora CIF, Shanghai port, China as per Incoterms® 2020 ICC.
- La regola Incoterms®, il luogo di partenza o di destinazione (arrivo) dovrà essere fatto seguire da un'**espressione** del tipo: «as per Incoterms® 2020 ICC».

**Non è sufficiente che il contratto faccia un semplice riferimento alla sigla, come FOB o CIF, senza includere il set di regole cui essa è soggetta. Una volta scelta la regola Incoterms® (FCA/FOB/CFR/CIF/CPT/CIP/DAP/ ...) è necessario fare il puntuale e dovuto riferimento agli Incoterms® 2020 ICC.**

## INCOTERMS® IN SINTESI

- Sono **regole internazionali per l'interpretazione delle condizioni commerciali di consegna** delle merci maggiormente usate nelle vendite.
- Trattasi di norme utilizzabili sia nel **commercio domestico** che in quello **internazionale** al fine di favorire e facilitare la negoziazione del contratto di compravendita.
- Sono **applicabili** ai rapporti commerciali di compravendita **soltanto se espressamente richiamati** nell'accordo contrattuale.
- Sono applicabili a qualsiasi contratto commerciale avente ad oggetto merce di qualsiasi settore.
- Identificano chi, tra venditore e compratore, sostiene i **costi relativi al trasporto della merce** da un luogo ad un altro, i costi connessi all'**assicurazione** della stessa e le **spese doganali (ove dovute)** in uscita ed in entrata.
- Determinano **come e dove** avviene la **consegna della merce**.
- Determinano **dove e quando** avviene il **trasferimento dei rischi** e delle responsabilità dal venditore al compratore per la merce trasportata.

*segue...*

- Riguardano **aspetti circoscritti** ai diritti e alle obbligazioni delle parti di un contratto di compravendita con riferimento alla **consegna della merce**.
- **Non riguardano il contratto di trasporto** ma il contratto di vendita.
- **Non riguardano il trasferimento della proprietà** e di altri diritti sulla merce, limitandosi ad individuare soltanto il momento esatto in cui avviene la «consegna» della merce.
- Non **regolano** tutti **gli obblighi** assunti dalle parti in una compravendita ma solo quelli **circoscritti alla consegna della merce**.
- Definiscono con chiarezza le **obbligazioni** del **venditore e compratore** relative ai **costi** ed ai **rischi del trasporto** e, ove dovuto, agli **adempimenti doganali** in uscita ed in entrata, soltanto se espressamente richiamati nel contratto di compravendita con frasi del tipo ..... **as per Incoterms® ICC**.

**Non sono leggi, ma Regole facoltative che, al fine di una loro applicabilità, devono essere richiamate espressamente nel contratto.**

## INTERPRETAZIONE DI ALCUNE ESPRESSIONI DEGLI INCOTERMS®

- È molto importante ricordare che, ai fini degli Incoterms®, la parola **Consegna** indica il momento e il luogo dove il rischio di perdita o danneggiamento della merce da trasportare da un luogo a un altro si trasferisce dal venditore al compratore.
- **Documento di consegna** significa un documento usato per provare che l'obbligazione di consegna delle merci è stata adempiuta.
- **Vettore** è il soggetto con cui viene stipulato il contratto di trasporto.
- **Terminal** significa un qualunque luogo, al coperto o meno, come una banchina, un magazzino, un parco container, oppure un terminal ferroviario, aereo o portuale.

## ELEMENTI CHIAVE DEGLI INCOTERMS®

- Chi paga il **costo del trasporto** principale.
- Dove deve avvenire la **consegna delle merci**.
- Quando e dove i **rischi** si trasferiscono dal venditore al compratore.
- Chi paga tutti gli altri costi connessi col trasporto, come l'emissione di documenti, lo scarico delle merci, gli adempimenti doganali (se necessario) e l'**assicurazione delle merci** in viaggio.

## INCOTERMS® 2020

- La nuova versione delle Regole Incoterms® (gli **Incoterms® 2020**) contenute nella **pubblicazione n. 723 della ICC**, prevedono quanto segue:
  1. una **maggiore enfasi nell'introduzione** per guidare nella scelta dell'Incoterms® più idoneo alla transazione commerciale sottostante;
  2. una chiara spiegazione della **demarcazione** e connessione tra **contratto di vendita** e a **contratti ausiliari**;
  3. una guida migliorata con **note/commento** per ogni Incoterms®;
  4. un riordino delle Regole Incoterms® dando **maggiore preminenza alla consegna e ai rischi**;

*segue...*

5. una maggiore attenzione agli aspetti connessi alla **sicurezza** nella movimentazione della merce, e una maggiore **flessibilità nelle coperture assicurative** in base alla natura delle merci e alla modalità di trasporto;
6. maggiore chiarezza nella **presentazione di ogni singola regola**, con un linguaggio rivisitato rispetto alla precedente versione preceduto da una introduzione esplicativa;
7. una raccolta dei **singoli obblighi** in capo al venditore e al compratore, sintetizzati articolo per articolo e contrassegnati con le lettere dell'alfabeto dalla A1 alla A10 (per il venditore) e B1/B10 (per il compratore) per ognuna delle 11 regole;
8. una spiegazione semplice dei singoli **Incoterms® 2020**;
9. un orientamento su **come scegliere l'Incoterms® più idoneo** riferito al particolare e specifico contratto di vendita;
10. una comparazione delle principali **novità/cambiamenti** tra la precedente versione 2010 e la versione 2020.



# CAMBIAMENTI INTRODOTTI CON GLI INCOTERMS® 2020

## 1. Regola Incoterms® FCA

Nel caso di merce venduta FCA con trasporto via mare le parti e, in particolare, il venditore possono necessitare di una **annotazione «on board» sulla Bill of Lading (B/L)**.

Tuttavia, siccome la consegna con l'Incoterms® FCA si completa prima del caricamento della merce sulla nave, non è certo che il venditore possa ottenere un «on board» B/L dal vettore che sarà legittimato ad emettere una B/L *on board* solo quando la merce è stata caricata sulla nave.

In considerazione di quanto sopra la Regola Incoterms® FCA 2020 (di cui agli obblighi A6 per il venditore e B6 per il compratore) ora prevede una **opzione aggiuntiva**: venditore e compratore possono accordarsi sul fatto che il compratore istruirà il vettore ad emettere una B/L *on board* al venditore dopo il caricamento della merce e il venditore è obbligato nel caso di pagamento a mezzo Lettera di credito LC, a consegnare Bill of Lading con l'annotazione «on board» ad utilizzo della LC. Viene puntualizzato, comunque, che pur adottando questa opzione, il venditore non è soggetto ad alcuna obbligazione riferita ai termini del contratto di trasporto.

*segue...*

Il venditore deve essere consapevole che con Incoterms® FCA, dove la merce viene consegnata al compratore prima del caricamento sulla nave, è necessario prevedere la nuova opzione aggiuntiva per il rilascio della Polizza di carico (Bill of Lading) *on board*. Il compratore dovrà, così, istruire il vettore da lui incaricato di emettere (con costi e rischi del compratore) il documento di trasporto attestante che il carico è stato effettuato.

## 2. Costi a carico del venditore e compratore

Tutti i Costi sono riportati alle lettere A9 e B9 degli Obblighi delle due parti (venditore e compratore), contrariamente a quanto avveniva con la versione 2010 che li riportava in A6 e B6.

## 3. Copertura assicurativa negli Incoterms® CIF e CIP

La nuova versione degli Incoterms® 2020 prevede che la copertura assicurativa nella Regola CIP sia «**All risk**», secondo il **clausario (A)**, dell'Institute Cargo Clause, o altri clausolari analoghi. Il venditore dovrà, pertanto, prevedere ad una **copertura massima** del rischio di perdita o danno della merce mentre nella Regola CIF la copertura prevista dalla nuova versione è la minima.

## 4. Regole Incoterms® FCA, DAP, DPU, DDP

Le Regole Incoterms® 2020 **FCA-DAP-DPU-DDP** permettono non solo di fare un contratto di trasporto (a carico del compratore e del venditore a seconda dell'Incoterms® scelto) ma anche semplicemente di preparare (cioè mettere nelle condizioni) di eseguire quanto necessario per il carico. Questo vuol dire che con FCA il compratore potrà mettere il venditore nelle condizioni per preparare quanto necessita per il trasporto.

## 5 Nuova regola Incoterms® DPU (in sostituzione del DAT versione 2010)

Con la nuova Regola il luogo di scarico può essere qualsiasi luogo e non solo il terminal. È necessario, però, che il venditore sia sicuro che nel luogo di scarico ci siano le attrezzature adeguate per effettuare le operazioni di scarico.

## 6. Spiegazioni di ogni Incoterms® 2020

Ogni singolo Incoterms® viene analizzato sinteticamente articolo per articolo in base ai singoli obblighi rappresentati dalla lettera **A** (**A1-A10**) per il venditore e la lettera **B** (**B1-B10**) per il compratore.

## 7. Varianti agli Incoterms® 2020

Fermo restando che è sempre possibile apportare delle varianti a qualsiasi Incoterms® che viene adottato, occorre sempre specificare con chiarezza se la variante riguarda i costi e/o i rischi.

## INDICAZIONI DEL LUOGO NELLA SCELTA DELL'INCOTERMS® 2020

- L'indicazione del luogo indicato nella scelta dell'Incoterms® è importante per i seguenti motivi;
  - in **tutte le regole (E, F, D, eccetto che in quelle C)**, il nome del luogo indica dove le merci sono «consegnate», cioè dove i rischi vengono trasferiti dal venditore al compratore;
  - nelle **regole D**, il nome del luogo è il luogo di consegna e anche di destinazione. Il venditore deve organizzare il trasporto fino a quel punto;
  - nelle **regole C**, il nome del luogo indica la destinazione dove il venditore deve organizzare e pagare il trasporto della merce che non è il luogo o porto di consegna.
- Così l'assenza del luogo di partenza lascia in dubbio le parti circa il luogo di ritiro della merce da parte del compratore e da dove il venditore trasferisce i rischi, così come l'assenza del luogo di destinazione non permette al venditore di conoscere l'ammontare dei costi del trasporto.

## CONSEGNA, RISCHI E COSTI NELLE REGOLE INCOTERMS® 2020

- La precisazione del **luogo/porto** che segue le TRE lettere degli Incoterms® è un elemento critico, dipendendo da questo il luogo fino al quale il venditore deve organizzare il trasporto delle merci e, nel caso delle lettere D, anche il rischio.
- Suddivisione per gruppi delle Regole Incoterms®, vede nell'Incoterms® **EXW**, il punto estremo per il ritiro della merce da parte del compratore, dove il **ciclo del trasporto deve ancora iniziare**, mentre le **regole D** (DAP-DPU-DDP) rappresentano il punto di consegna e destinazione della merce, dove **il ciclo del trasporto sta per completarsi** o è già completato.

# OBBLIGHI DI VENDITORE E COMPRATORE

## OBBLIGHI DEL VENDITORE



- A1.** Obbligazioni generali
- A2.** Consegna
- A3.** Trasferimento dei rischi
- A4.** Trasporto
- A5.** Assicurazione
- A6.** Consegna/Documento di trasporto
- A7.** Dogana all'export/import
- A8.** Controllo/imballaggio/marcatura
- A9.** Ripartizione dei costi
- A10.** Informazioni

## OBBLIGHI DEL COMPRATORE



- B1.** Obbligazioni generali
- B2.** Presa in consegna
- B3.** Trasferimento dei rischi
- B4.** Trasporto
- B5.** Assicurazione
- B6.** Consegna/Documento di trasporto
- B7.** Dogana all'export/import
- B8.** Controllo/imballaggio/marcatura
- B9.** Ripartizione dei costi
- B10.** Informazioni

## COME INCORPORARE LE REGOLE INCOTERMS®

Se le parti vogliono adottare gli Incoterms® nei loro contratti, il modo per soddisfare tale esigenza è quella di riportarle chiaramente nel contratto con frasi formulate nel modo seguente:

Scelta della Regola Incoterms®, seguito dal nome del luogo/porto di partenza o destino/arrivo, seguito dall'assoggettamento esplicito agli Incoterms® 2020 ICC

### Esempio

CIF Shanghai port (China), as per Incoterms® 2020 ICC

**Omettere l'anno può causare problemi che potrebbero essere di difficile risoluzione. L'eventuale giudice o arbitro devono essere in grado di determinare quale versione delle regole Incoterms® le parti hanno deciso di applicare.**

# LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INCOTERMS®

Il set di regole **Incoterms® 2020** consta di **11 Regole**, elencate secondo un ordine crescente di obbligazioni per il venditore. Essi possono essere classificati:

- Per **gruppo**
- Per modalità di **trasporto**
- Per ripartizione di **costi e rischi**
- Per trasporto multimodale **da magazzino a magazzino**



## INCOTERMS® PER GRUPPO

Ogni Incoterms® è rappresentato da una sigla di tre lettere, la prima delle quali identifica il gruppo cui la singola Regola appartiene.

Le lettere E, F, C e D rappresentano i quattro gruppi di Incoterms® che stanno, rispettivamente per: **Ex Works** (Franco Magazzino), **Free** (Franco), **Cost** (Costo) o **Carriage** (Trasporto) e **Delivery** (Consegna).

## GRUPPO "E": CARATTERISTICHE

Il gruppo E contiene un solo termine (Ex Works – **EXW**) e, pertanto, non può essere considerato un gruppo a sé stante.

Il livello delle obbligazioni del venditore è MINIMO: **CONSEGNA** usualmente presso i locali del venditore (nessuna obbligazione con riguardo al caricamento della merce). L'intera organizzazione logistica del trasporto è a carico del compratore. Sono possibili delle **deroghe/varianti** che, però, vanno espressamente precisate nel contratto. Tra queste:

1. **loaded... (caricato...)**
2. **customs clearance... (sdoganato)**

Con il primo il caricamento sul mezzo viene effettuato dal venditore, mentre il secondo prevede che le operazioni doganali di uscita (export) siano a carico del venditore. Tuttavia, **il momento del passaggio dei rischi e delle responsabilità non cambia**. Questi vengono, cioè, sopportati dal compratore per l'intero trasporto.

## GRUPPO "F": CARATTERISTICHE

Sono regole alla **PARTENZA** e la lettera "F" sta per *Free*, cioè "Libero". Il venditore deve consegnare la merce per il trasporto in un luogo convenuto, secondo le istruzioni del compratore. Vediamo quali sono i vari **PUNTI DI CONSEGNA** per le singole regole:

### Regola FCA:

- nei locali del venditore, allora quest'ultimo effettuerà la consegna caricando la merce sul veicolo del compratore o del vettore da questo designato;
- in altro luogo, il venditore mette a disposizione del compratore la merce, presso un vettore nominato da quest'ultimo, non scaricata dal proprio veicolo.

### Regola FOB:

- quando la merce è caricata con successo a bordo della nave designata dal compratore al porto d'imbarco convenuto, oppure quando il venditore procura la merce così consegnata.

### Regola FAS:

- sottobordo della nave designata dal compratore al porto d'imbarco convenuto, oppure quando il venditore procura la merce così consegnata.

## GRUPPO "C": CARATTERISTICHE

Regole alla **PARTENZA**. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto sulla base delle condizioni usuali e a proprie spese, (indicando, dopo la regola "C", un luogo/porto fino a cui il venditore deve sostenere le spese del trasporto) e rimettere la merce al vettore. Nelle REGOLE **CIF e CIP** il venditore deve anche stipulare una **assicurazione** e sostenerne le relative spese.

Il **RISCHIO** di perdita o danneggiamento della merce, e qualunque spesa aggiuntiva che possa risultare da eventi successivi all'imbarco o all'invio, ricadono sul compratore.

Se il contratto di trasporto implica il pagamento di diritti, tasse, oneri, inclusa ogni spesa sostenuta per il trasbordo della merce, tali spese ricadono sul venditore.

**Regola CFR e CIF:** la consegna della merce ed il trasferimento dei rischi su questa avviene quando la merce è caricata con successo a bordo della nave designate dal venditore, oppure quando il venditore procura la merce così consegnata.

**Regola CPT e CIP:** la consegna della merce ed il trasferimento dei rischi su questa avviene quando il venditore rimette la merce al vettore da lui designato. Queste regole possono essere impiegate per qualsiasi modalità di trasporto, compreso quello multimodale.

## GRUPPO "D": CARATTERISTICHE

Regole all'**ARRIVO**. Sono i termini più onerosi per il venditore, il quale è responsabile dell'arrivo della merce al luogo o punto di destinazione convenuto e deve sopportare tutti i rischi e le spese per il trasporto della merce a destinazione. Non ha obblighi doganali d'importazione nel Paese di destinazione (ad eccezione della regola DDP).

**Regola DPU:** introdotta con la revisione 2020 degli Incoterms®, è l'unica regola che pone in capo al venditore i costi ed i rischi relativi allo scaricamento della merce all'arrivo in un luogo convenuto.

**Regola DAP:** secondo questa regola, introdotta con la revisione 2010 degli Incoterms®, la consegna avviene nel momento in cui la merce viene messa a disposizione del compratore, a bordo del mezzo di trasporto nel luogo di destinazione concordato, pronta per la scaricazione.

**Regola DDP:** è l'unica regola che pone in capo al venditore l'espletamento degli obblighi doganali (se richiesti) di importazione nel paese del compratore.

## GRUPPI "F " e "C": PUNTI IN COMUNE

È opportuno non dimenticare che nelle Regole dei **gruppi «F» e «C»**, il momento in cui i rischi di perdita o danni alla merce e le responsabilità (punto di criticità) si trasferiscono dal venditore al compratore e rimane lo stesso.

In particolare, il punto critico è lo stesso nei termini FCA, CPT, CIP mentre, per il trasporto via nave, il punto critico è lo stesso nei termini FOB, CFR e CIF.

# INCOTERMS® PER MODALITÀ DI TRASPORTO

La versione delle regole Incoterms® 2020 presenta i termini secondo la stessa classificazione della versione precedente.

Gli undici Incoterms® 2020 sono, infatti, distinti in:

1. Regole per qualsiasi tipologia di trasporto.
2. Regole per il trasporto via mare o via acque interne.

La **prima categoria** include i sette Incoterms® 2020 che possono essere usati per ogni modalità di trasporto, compreso quello multimodale, in cui vengono usati almeno due modi di trasporto diversi. Appartengono a questa categoria: **EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP**. Le regole FCA, CPT, CIP presentano il medesimo punto critico rappresentato dallo stesso momento in cui avviene il passaggio dei rischi dal venditore al compratore.

*segue...*

Questi termini possono essere usati quando non c'è trasporto via mare, ma è importante ricordare che la loro adozione può avvenire anche nei casi in cui il trasporto via mare coinvolge parte del tragitto.

La **seconda categoria** di regole Incoterms® 2020, cioè **FAS**, **FOB**, **CFR**, **CIF** devono essere utilizzati solo per il trasporto via mare o via acque interne. I due estremi del trasporto principale (partenza e arrivo) sono entrambi porti di mare o approdi di acque interne (es. Port to Port).

Le regole **FOB**, **CFR** e **CIF** presentano il medesimo punto critico rappresentato da quando i beni sono caricati o procurati con successo a bordo della nave al porto di partenza e, cioè, quando avviene il passaggio dei rischi dal venditore al compratore.



# INCOTERMS® PER MODALITÀ DI TRASPORTO

**Qualsiasi  
modo di  
trasporto,  
compreso  
quello  
multimodale**

**EXW**

**Ex Works (luogo di consegna convenuto)**

**FCA**

**Free Carrier (luogo di consegna convenuto)**

**CPT**

**Carriage Paid to (luogo di destinazione convenuto)**

**CIP**

**Carriage and Insurance Paid to (luogo di destinazione convenuto)**

**DPU**

**Delivered place unloaded (scaricato nel luogo di destinazione convenuto)**

**DAP**

**Delivered at Place (consegna nel luogo di destinazione convenuto)**

**DDP**

**Delivered Duty Paid (consegna nel luogo di destinazione convenuto con dogana all'export ed import pagata)**

*segue...*

...continua

<b>Solo trasporto marittimo e per vie navigabili interne</b>	<b>FAS</b>	<b>Free Alongside Ship (sottobordo nave al porto di imbarco convenuto)</b>
	<b>FOB</b>	<b>Free On Board (caricata sulla nave nel porto di imbarco convenuto)</b>
	<b>CFR</b>	<b>Cost and Freight (costo nolo fino al porto di destinazione convenuto)</b>
	<b>CIF</b>	<b>Cost Insurance and Freight (costo nolo e assicurazione fino al porto di destinazione convenuto)</b>

# Incoterms® 2020 per gruppo

<b>GRUPPO E</b> <b>Partenza</b>	<b>EXW (<i>Ex works</i>)</b>	<b>Franco fabbrica (... luogo di consegna convenuto)</b>
<b>GRUPPO F</b> <b>Trasporto principale non pagato</b>	<b>FCA (<i>Free Carrier</i>)</b>	<b>Franco vettore (... luogo di consegna convenuto)</b>
	<b>FAS (<i>Free Alongside Ship</i>)</b>	<b>Franco lungo bordo (... porto d'imbarco convenuto)</b>
	<b>FOB (<i>Free On Board</i>)</b>	<b>Franco a bordo (... porto d'imbarco convenuto)</b>

segue...

<p><b>GRUPPO C</b> <b>Trasporto principale pagato</b></p>	<p><b>CFR</b> (<i>Cost and Freight</i>)</p> <p><b>CIF</b> (<i>Cost, Insurance and Freight</i>)</p> <p><b>CPT</b> (<i>Carriage Paid To</i>)</p> <p><b>CIP</b> (<i>Carriage and Insurance Paid To</i>)</p>	<p><b>Costo e nolo</b> (... porto di destinazione convenuto)</p> <p><b>Costo, assicurazione, nolo</b> (... porto di destinazione convenuto)</p> <p><b>Trasporto pagato fino a ...</b> (... luogo di destinazione convenuto)</p> <p><b>Trasporto e assicurazione pagati fino a</b> (...luogo di destinazione convenuto)</p>
<p><b>GRUPPO D</b> <b>Arrivo</b></p>	<p><b>DPU</b> (<i>Delivered place unloaded</i>)</p> <p><b>DAP</b> (<i>Delivered at Place</i>)</p> <p><b>DDP</b> (<i>Delivered Duty Paid</i>)</p>	<p><b>Scaricato al luogo ...</b> (... luogo convenuto nel porto o luogo di destinazione)</p> <p><b>Reso al luogo di destinazione</b> (... luogo di destinazione convenuto)</p> <p><b>Reso sdoganato</b> (... luogo di destinazione convenuto)</p>

# INCOTERMS® PER GRUPPO E MODALITÀ DI TRASPORTO

GRUPPO	INCOTERMS® 2020	MODALITÀ DI TRASPORTO
Gruppo E Partenza	EXW (Ex works)	Qualsiasi
Gruppo F Trasporto principale non pagato	FCA (Free carrier) FAS (free Alongside Ship) FOB (Free On Board)	Qualsiasi Solo marittimo Solo marittimo
Gruppo C Trasporto principale pagato	CFR (Cost and Freight) CIF (Cost, Insurance and Freight) CPT (Carriage Paid To) CIP (Carriage and Insurance Paid To)	Solo marittimo Solo marittimo Qualsiasi Qualsiasi
Gruppo D Arrivo	DPU (Delivered at place unloaded) DAP (Delivered at Place) DDP (Delivered Duty Paid)	Qualsiasi Qualsiasi Qualsiasi

# INCOTERMS® PER COSTI E RISCHI

TERMINI	COSTI E RISCHI
<b>EXW</b> <b>FCA - FAS - FOB</b>	Costi e rischi del trasporto principale a carico del compratore
<b>CPT - CIP</b> <b>CFR - CIF</b>	<u>Costi</u> del trasporto principale a carico del venditore <u>Rischi</u> del trasporto principale a carico del compratore
<b>DPU - DAP - DDP</b>	Costi e rischi del trasporto principale a carico del venditore

# INCOTERMS® PER TRASPORTO DA MAGAZZINO A MAGAZZINO

**FCA** - Free Carrier

**CPT** - Carriage paid to...

**CIP** - Carriage and Insurance paid to...

**DPU** - Delivered at Place Unloaded

**DAP** - Delivered at Place

**DDP** - Delivered Duty Paid

## REGOLE ALLA PARTENZA E ALL'ARRIVO

REGOLE ALLA PARTENZA	REGOLE ALL'ARRIVO
<p><b>EXW</b></p> <p><b>FCA</b></p> <p><b>FAS</b></p> <p><b>FOB</b></p> <p><b>CFR</b></p> <p><b>CIF</b></p> <p><b>CPT</b></p> <p><b>CIP</b></p>	<p><b>DAP</b></p> <p><b>DPU</b></p> <p><b>DDP</b></p>



## CHECK LIST PER L'USO CORRETTO DEGLI INCOTERMS® 2020

1. Definire i termini e le condizioni di consegna dei beni adottando uno degli Incoterms® della ICC, facendo specifico **riferimento all'Incoterms® scelto nel contratto di compravendita** concluso, con la controparte. È importante, perciò, non dimenticare di incorporare esplicitamente nel contratto di compravendita, la dicitura «as per Incoterms® 2020 ICC», che permette, così, di attribuire alla regola prescelta il significato attribuitole dalla ICC.
2. Ricordare che gli Incoterms® non sono norme, ma **clausole pattizie**, la cui applicazione deve essere espressamente voluta dalle parti di un contratto di compravendita nel quale dovranno essere riportati con espressioni del tipo: «FOB Ravenna Port, Italy, as per Incoterms® 2020 ICC» o «CIF Shanghai Port, (China), as per Incoterms® 2020 ICC»
3. Assicurarsi di usare gli Incoterms® 2020 in maniera appropriata, scegliendoli a seconda delle **modalità di trasporto** impiegata, cioè quelli che dovrebbero essere usati esclusivamente per il trasporto marittimo (*Port to Port*) e quelli che, invece, possono essere utilizzati per tutte le modalità di trasporto, compresa quello multimodale e containerizzata.

*segue...*

4. Nel caso in cui nessuno degli Incoterms® risponda a quanto le parti hanno previsto nella negoziazione del contratto e/o in base all'effettiva esecuzione della consegna della merce, è possibile adottare l'Incoterms® che maggiormente risponde alle esigenze delle parti, con l'aggiunta delle **varianti** che si renderanno necessarie. Ad es.: Ex-Works as per Incoterms® ICC, Loaded, e/o Ex-Works as per Incoterms® ICC Customs Clearance. Nell'adozione di varianti ad un Incoterms®, è necessario che, nel contratto, esse indichino chiaramente la ripartizione di costi e rischi, per evitare ogni diversa interpretazione.
5. Far seguire la regola Incoterms® scelta (identificata con le relative abbreviazioni di 3 lettere) dal **luogo di presa in carico della merce** alla partenza (porto, aeroporto, ...), così come, a seconda dei casi, dal luogo (porto, aeroporto, terminal, ...) di destinazione finale della stessa.
6. Non usare **termini obsoleti**, ora sostituiti dalle versioni più recenti. Le rese FOR/FOT - Free on Rail/Free on Truck e FOB AIROPORT, ad esempio, sono state soppiantate dal più generico FCA. Allo stesso modo, C&F ora è CFR. L'uso dei termini aggiornati eviterà possibili equivoci causati dall'uso di queste varianti non standardizzate.


*segue...*

7. Ricordare che gli Incoterms® sono destinati ad essere usati **solo nei contratti di compravendita**. Essi si riferiscono alle pattuizioni tra compratore e venditore, non al rapporto tra il venditore o il compratore o il vettore, disciplinato da un distinto contratto di trasporto. Gli operatori devono fornire dettagliate istruzioni ai vettori spedizionieri, basandosi sull'Incoterms® che hanno adottato in sede di contratto. Ciò assicurerà coerenza tra il contratto di compravendita e quello di trasporto.
8. Non dimenticare che gli Incoterms® disciplinano soltanto **il trasferimento dei rischi e la ripartizione dei costi** tra il venditore e il compratore, alcune obbligazioni doganali (se previste), e l'assicurazione della merce.
9. Ricordare che nelle le clausole **CFR, CIF, CPT, CIP** il costo del trasporto principale deve essere sostenuto dal venditore, mentre il rischio di perdita o danni alla merce, **si trasferisce al compratore al luogo di partenza**, come accade nei termini del gruppo «F» FCA e FOB. In altre parole, essi non sono termini all'arrivo, ma alla partenza.

10. Occorre ricordare che è necessario **coordinare** adeguatamente l'Incoterms® con la **modalità di trasporto** (es. se il trasporto è multimodale o, comunque, non da *Port to Port*, adottare la regola FCA, CPT, CIP o del gruppo «D» e non quelle marittime) e con la **forma di pagamento** prevista nel contratto di compravendita, al fine di non compromettere la sicurezza del pagamento (nell'export) o il ricevimento della merce conforme all'ordine di acquisto ma di doverla, comunque, pagare o, addirittura, di averla già pagata (nell'import).
11. Ricordare che nel caso di adozione delle regola Ex Works, con caricamento però, della merce a cura del venditore, quest'ultimo assume il ruolo di **caricatore** e, in quanto tale, si assume la responsabilità circa la regolarità dell'autotrasportatore, la sistemazione del carico e la responsabilità contrattuale (vedasi D. lgs. 286/2005.).

12. In considerazione dei diversi **usi portuali** è opportuno che venditore e compratore precisino chi sostiene le spese di carico, di scarico e di stivaggio e, in particolare, a chi spetta l'obbligo di caricare e scaricare la merce, sebbene tali obbligazioni siano già previste per ogni Incoterms®. In assenza non è sempre chiara la conseguente ripartizione dei costi e la conseguente ripartizione dei rischi per i danni alla merce.
13. Tener presente che il venditore dovrà essere in grado di **provare l'avvenuta esportazione o cessione della merce** per aver diritto alla non imponibilità IVA. La scelta di una delle regole Incoterms® può favorire o compromettere il raggiungimento di tale obiettivo.
14. Gli Incoterms® possono essere applicati sia a contratti di **compravendita internazionale** che ai **contratti in ambito domestico**.

# COSTI E RISCHI DEGLI INCOTERMS® 2020



# **Risorse utili**

# **Norme di riferimento**

**ICC, Incoterms® 2020, pubbl. 723**

**ICC, Incoterms® 2010, pubbl. 715, del 2010**

**ICC, Incoterms 2000, pubbl. 560, del 1999**

**Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale  
dei beni mobili, artt. 9, 31, 32**

**CODICE CIVILE, art. 1520,  
“Vendita con riserva di gradimento”**

**CODICE CIVILE, artt. 1350, 1510- 1536,  
“Della vendita di cose mobili”**



# TESTI DI APPROFONDIMENTO

- **ICC Incoterms® 2010**, Questions ad expert ICC, pubblicazione 744 ICC
- **ICC rules for the use of domestic and international trade terms**, (Incoterms® 2010), pubblicazione n. 715 ICC, in vigore dal 1 gennaio 2011
- J. Ramberg, **ICC Guide to Incoterms® 2010**, pubblicazione n. 720 ICC
- J. Ramberg, **ICC Guide to Incoterms 2000**, pubblicazione n. 620 ICC
- J. Ramberg, **Guide to Incoterms 1990**, pubblicazione n. 461 ICC
- A. Di Meo e A. Ghelfi, **Diritto e Prassi degli Incoterms® della ICC**, 2011, Studio DI MEO

# Antonio Di Meo ringrazia tutti i partecipanti

[antonio.dimeo@studiodimeo.com](mailto:antonio.dimeo@studiodimeo.com)

[www.studiodimeo.com](http://www.studiodimeo.com)